

COMUNE DI
CARDANO AL CAMPO
Provincia di Varese



REGOLAMENTO D'USO
DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 23.04.2024

INDICE

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 2- DEFINIZIONI	2
Articolo 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE	3
Articolo 4 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA.....	3
Articolo 5- ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE	3
Articolo 6 – MODALITÀ DI CONCESSIONE OCCASIONALE DELL’AREA	3
Articolo 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI	4
Articolo 8 – APERTURA E CHIUSURA DELL’AREA	5
Articolo 9- ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI	6
Articolo 10- ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “*area di sgambamento cani*”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione, nel proprio territorio di aree attrezzate, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Il *proprietario/detentore* del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Articolo 2 - Definizioni

a) *Area di sgambamento cani*: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “*Area di sgambamento cani*” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, in cui è consentito l’accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro *proprietari/conduuttori* che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e si attivano alle azioni ivi prescritte in funzione del comportamento contestuale del cane;

b) *Proprietario/detentore*: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, all’interno della suddetta

area di sgambamento. A questi, fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sulla base del comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle *aree di sgambamento cani* ed ai fruitori delle medesime. Queste aree sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in uno spazio ampio, riservato ed opportunamente protetto rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Articolo 4 – Individuazione dell'area

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle *aree di sgambamento cani* di proprietà Comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo al Comune. Le stesse, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, segnalate con apposita cartellonistica e debitamente attrezzate come all'articolo seguente.

Articolo 5 - Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

1. Recinzioni idonee dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza minima di 155 cm.;
2. Cancelli pedonali in rete metallica plastificata, preferibilmente distinti per entrata/uscita, dotati di serratura/catena con lucchetto da chiudere all'occorrenza, idonei a consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
3. Eventuali cancelli carrabili in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotati di serratura/catena con lucchetto;
4. Fornitura e posa di cestini per la raccolta delle deiezioni canine;
5. Fontane/prese d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
6. Predisposizione di impianto di sorveglianza;
7. Installazione di cartello, in corrispondenza dell'ingresso pedonale, con la dicitura "Area sgambamento cani", i giorni e gli orari di apertura e gli estremi del presente Regolamento nonché delle vigenti norme in materia.

L'Amministrazione si farà inoltre carico, anche tramite Enti e/o imprese opportunamente incaricate, dello svuotamento periodico dei cestini delle deiezioni canine, dell'eventuale disinfestazione e disinfezione dell'area, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

Articolo 6 – Modalità di concessione occasionale dell'area

La concessione occasionale è possibile nei seguenti casi:

- per l'organizzazione di iniziative di pubblica utilità nell'ambito di progetti educativi/sociali destinati alle Scuole e alla Comunità, da attuarsi in collaborazione con il Comune. In tali casi

l'utilizzo dell'area sarà a titolo gratuito e verrà autorizzato di volta in volta dalla Giunta Comunale, per un tempo comunque limitato che non potrà superare le 6 ore giornaliere consecutive.

- per eventi privati a finalità educative/formative, ad opera di Associazioni cinofile/animaliste consistenti in attività di *agility* e di educazione cinefila. Anch'esse saranno autorizzate di volta in volta dalla Giunta Comunale per un tempo comunque limitato che non potrà superare le 6 ore consecutive giornaliere e verrà applicata una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

La domanda di concessione temporanea dovrà essere indirizzata e rilasciata dal Funzionario Responsabile del Settore *Lavori Pubblici*.

Articolo 7 – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori

1. I *proprietari/detentori* devono entrare/uscire dall'area con il/i proprio/i cane/i al guinzaglio tenuto corto, chiudendo sempre il cancelletto dopo ogni passaggio. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica. Il *proprietario/detentore* non deve interrompere il "contatto visivo" con il/i suo/suoi cane/i all'interno dell'area, in modo da poter intervenire tempestivamente ove il/i cane/i assuma/assumano atteggiamenti aggressivi, e deve costantemente rilevare la tranquillità ed il benessere dello/degli stesso/i. Ogni *proprietario/detentore* è responsabile dei danni provocati dal/dai proprio/i cane/i. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun *proprietario/detentore* dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il/i proprio/i cane/i in base al comportamento degli altri cani già presenti.
2. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere tenuti museruola e/o guinzaglio. Ove possibile, il *proprietario/detentore*, secondo la sua esperienza e conoscenza del proprio cane, può autonomamente suddividere l'area in due quadranti mediante la chiusura di cancelli interni, quando presenti, al fine di dividere i cani eventualmente conflittuali fra loro;
3. È vietato ai *proprietari/detentori* di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso e/o che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009;
4. Ai *proprietari/detentori* dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta delle Autorità;
5. È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante *microchip* all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa;
6. È obbligatorio per i *proprietari/detentori* dei cani avere in corso di validità un'assicurazione idonea, che possa coprire eventuali danni a persone, altri animali o cose, causati dal proprio animale o dalla propria condotta;
7. I *proprietari/detentori* devono comunque essere muniti di guinzaglio e di museruola rigida o morbida da applicare al cane ogniqualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area o su richiesta dell'Autorità Competente;
8. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai *proprietari/detentori* e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.

9. Ciascun *proprietario/detentore* potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un massimo di due cani per volta, purché appartenenti allo stesso *proprietario/detentore*.
10. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da adulti. In caso di cani aggressivi o pericolosi, il *proprietario/detentore* deve aver compiuti i 18 anni.
11. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.);
12. I cani possono essere liberati solo dopo che il *proprietario/detentore* abbia verificato le condizioni di sicurezza e/o opportunità anche in relazione al sesso, alle dimensioni ed alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti e per i quali avrà assunto informazioni presso i diretti interessati;
13. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un numero massimo di cani specificato nella cartellonistica all'entrata dell'area di sgambamento cani e dipendente dalla dimensione della stessa. Qualora nell'area di sgambamento sia stato raggiunto il numero massimo di cani presenti contemporaneamente ed all'esterno vi siano altri utenti in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 15 minuti.
14. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.
15. È vietato introdurre cani che abbiano meno di 3 mesi di vita;
16. È vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
17. È vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
18. I casi di morsicatura a persone o tra animali devono essere prontamente segnalati, per il tramite del loro medico o del Pronto Soccorso per le persone e del veterinario per gli animali, alle competenti Autorità Sanitarie per gli adempimenti conseguenti;
19. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei *proprietari/detentori*.
A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai *proprietari/detentori* dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane;

In tutta l'area, inoltre, è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette e qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione agli Uffici Comunali della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. La segnalazione, munita di foto, andrà inviata all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio *Manutenzione* e/o della *Polizia Locale* nel caso di riscontrate violazioni delle norme contenute nel Regolamento e nelle Leggi Regionali e Nazionali.

Articolo 8 - Apertura e chiusura dell'area

L'area di sgambamento cani è aperta negli orari esposti su idonea cartellonistica all'entrata dell'area.

In caso di lavori di manutenzione o quando l'Ufficio *Lavori Pubblici / Manutenzione* e la *Polizia Locale* lo ritengano necessario per la Sicurezza Pubblica e/o per la tutela del Patrimonio, l'area potrà essere chiusa anche nell'orario di apertura, per mezzo di addetti incaricati o meccanismi elettronici da remoto, qualora disponibili. La chiusura, comunque, avverrà per periodi limitati e predeterminati, dandone opportuna pubblicità tramite l'esposizione di un cartello provvisorio e/o avviso sul sito internet comunale.

Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "*Area sgambamento cani*", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente Regolamento. Altresì, saranno indicati i principali comportamenti da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal/i proprio/i cane/i.

Articolo 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'*area di sgambamento cani* è svolta dagli Agenti e dagli Ufficiali di *Polizia Locale* e dalle altre forze di Polizia dello Stato.
2. Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o sia sanzionato da altre norme legislative o regolamentari o da leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (violazione di Regolamenti comunali e ordinanze Sindacali e Dirigenziali) e del Capo I della Legge n° 689/1981.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Articolo 10 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento diviene esecutivo nei tempi previsti dal Testo Unico degli Enti Locali.

Esso viene divulgato ed opportunamente pubblicizzato presso l'*area di sgambamento cani* ove sarà esposto al pubblico sotto forma di estratto contenente le regole basilari.

Inoltre, al fine di favorire la consultazione integrale del medesimo, il Regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cardano al Campo. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in materia.